



REGOLAMENTO DISCIPLINA ALUNNI

(Approvazione Consiglio di Istituto del 23/09/2020)

Sommario

<i>Il Consiglio di Istituto emana il seguente Regolamento</i>	2
PREMESSA	2
PARTE PRIMA: ALUNNI	2
Art. 1 Diritti dello studente	2
Art. 2 Doveri dello studente	3
Art. 3 Rispetto dell'orario. Vigilanza sugli alunni	3
Art. 4 Assenze. Giustificazioni	3
Art. 5 Ritardi. Uscite anticipate e autorizzazioni	4
Art. 6 Utilizzazione e conservazione delle strutture, attrezzature e documenti	4
Art. 7 Rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza	4
Art. 8 Uso di apparecchi cellulari e altri oggetti	5
PARTE SECONDA: DISCIPLINA	5
Art. 9 Provvedimenti disciplinari: caratteri generali	5
Art. 10 Valutazione del comportamento dell'alunno/a	6
Art. 11 Sanzioni disciplinari	6
Art. 12 Sanzioni corrispondenti alle violazioni del Regolamento	6
Art. 13 Organi competenti all'applicazione delle sanzioni disciplinari	8
Art. 14 Impugnazioni avverso sanzioni disciplinari comminate	9
Art. 15 Attività alternative alle sanzioni disciplinari	9

REGOLAMENTO DISCIPLINA ALUNNI

(Approvazione Consiglio di Istituto del 23/09/2020)

Visto il DPR n° 249 del 24 giugno 1998 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria);

Vista la Direttiva MIUR del 05 febbraio 2007;

Visto il D.P.R. n° 235 del 21 novembre 2007;

Vista la nota ministeriale 3602 del 31 luglio 2008;

Visto il decreto-legge n° 137 del 01 settembre 2008;

Vista la Nota MIUR n°16367 del 02 dicembre 2015;

Il Consiglio di Istituto emana il seguente Regolamento

PREMESSA

Il Consiglio di Istituto emana il seguente Regolamento: La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica; è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, ispirata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'Ordinamento Italiano.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del senso di responsabilità e dell'autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

PARTE PRIMA: ALUNNI

Art. 1 Diritti dello studente

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti.

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e le attività

aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

La comunità scolastica tutela il diritto degli studenti alla riservatezza.

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a. Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità;
- b. Iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- c. La salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti;
- d. La disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- e. Il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità cui gli alunni appartengono.

Art. 2 Doveri dello studente

Lo studente è tenuto a frequentare assiduamente e regolarmente le lezioni, rispettando l'orario scolastico ed assolvendo ai compiti assegnati dai docenti, nel proprio interesse e nel rispetto del diritto della classe allo svolgimento completo dei programmi didattici. Un eccessivo numero di assenze, per effetto della perdita delle lezioni e dei criteri valutativi stabiliti nel Piano dell'Offerta Formativa, incide negativamente sulla formazione e sulla valutazione finale.

L'alunno è tenuto ad un comportamento in classe che consenta il regolare svolgimento dell'attività didattica dei docenti e la fruizione dell'insegnamento da parte di tutti gli alunni. È tenuto, altresì, ad un comportamento rispettoso delle regole previste nel presente Regolamento anche durante l'intervallo, che può essere effettuato sia nei locali dell'Istituto che nel cortile esterno.

Lo studente deve assumere atteggiamenti di rispetto verso i docenti, il personale della scuola e il Dirigente, sia come persone, sia quali rappresentanti dell'istituzione scolastica, luogo e simbolo di civiltà delle moderne società. Lo studente deve altresì, ai propri compagni, lo stesso rispetto che chiede per se stesso.

In tutti i locali chiusi dell'Istituto, quali aule scolastiche, laboratori, palestra, uffici, corridoi, servizi igienici, è vietato fumare. A carico dei trasgressori saranno applicate, oltre alle sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento, quelle previste dalla legge.

Art. 3 Rispetto dell'orario. Vigilanza sugli alunni

1. La vigilanza sull'ingresso degli alunni è esercitata dal docente della prima ora di lezione.
2. L'alunno non può uscire dall'aula né muoversi dal suo posto senza il permesso del docente. L'alunno non può allontanarsi dall'aula durante il cambio d'ora e deve chiedere il permesso al docente dell'ora successiva.
3. È consentita, salvo casi eccezionali, l'uscita dall'aula di un solo alunno per volta.
4. Gli spostamenti degli alunni dall'aula verso i laboratori e la palestra, e viceversa, devono avvenire in maniera ordinata ed in silenzio sotto la vigilanza del docente.
5. Nessun alunno può uscire dall'Istituto senza l'autorizzazione del dirigente o del collaboratore o del docente.
6. Nell'orario giornaliero è previsto un intervallo di 10 minuti per la ricreazione, nell'ambito della seconda ora di lezione. La vigilanza viene assicurata dai docenti della seconda ora. Durante la ricreazione gli alunni non possono allontanarsi dall'Istituto né sottrarsi alla vigilanza dei docenti. Sono tenuti a mantenere puliti i locali e gli spazi interni ed esterni, utilizzando gli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

Art. 4 Assenze. Giustificazioni.

1. L'assenza, sul libretto di giustificazione, con firma del genitore va giustificata la mattina del rientro a scuola dall'insegnante della prima ora. Costui verifica la regolarità della giustificazione e della firma, firma a sua volta e annota la giustificazione sul registro di classe.
2. In mancanza del libretto o della firma del genitore, la scuola contatta telefonicamente la famiglia per avere una giustificazione soprattutto in merito alle motivazioni dell'assenza.
3. In caso di assenza per motivi di salute, si seguiranno le seguenti linee guida sul rientro a scuola degli alunni:

- ✓ Se l'alunno avrà presentato tampone per SARS.CoV.2 con esito positivo, egli rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta;
- ✓ Se l'alunno avrà presentato tampone per SARS.CoV.2 con esito negativo, egli rientrerà a scuola con certificato medico;
- ✓ Se l'alunno sarà rimasto a casa per motivi di salute non sospetti per Covid-19, egli rientrerà a scuola con l'autodichiarazione firmata da un genitore.

Art. 5 Ritardi. Uscite anticipate e autorizzazioni

1. Sono ammessi nell'anno non più di dieci ritardi all'ingresso, per ciascun trimestre/pentemestre. Un numero di ritardi maggiore di dieci, in un quadrimestre, oltre a comportare l'applicazione di sanzione disciplinare, influisce anche **sulla valutazione del comportamento**.
2. L'alunno può avere il permesso d'uscita anticipata soltanto su richiesta diretta del genitore, che dovrà provvedere personalmente a prelevarlo.
3. In caso di uscita per motivo di salute, l'alunno può lasciare l'istituto solo accompagnato dal genitore o da persona delegata, fatta salva la decisione di accompagnare l'alunno in Pronto Soccorso in caso di necessità.
4. Per qualsiasi uscita (visite guidate - uscite per gare sportive – Orientamento - ecc), la famiglia sarà preventivamente avvertita tramite comunicazione scritta e compilerà di volta in volta uno specifico modulo di autorizzazione. Per le uscite a piedi sul territorio i genitori compileranno un apposito modulo in cui autorizzano la scuola ad accompagnare il loro figlio per tutto il periodo scolastico in occasione di uscite a piedi sul territorio.
5. Per qualsiasi uscita, gli alunni saranno prelevati dal docente accompagnatore presso la scuola, per essere riaccompagnati, al ritorno, dal docente stesso presso la scuola.

Art. 6 Utilizzazione e conservazione delle strutture, attrezzature e documenti

1. La scuola è patrimonio di tutti. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente e avere cura dei locali, delle strutture, delle attrezzature e dei sussidi didattici, in maniera da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
2. Gli studenti sono tenuti a mantenere gli spazi esterni, l'ambiente di studio e i locali utilizzati puliti ed accoglienti, per rispetto verso loro stessi e verso il personale della scuola

Art. 7 Rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza

1. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e le norme di sicurezza stabilite dalla Presidenza.
2. Gli alunni accederanno ai laboratori e alle aule speciali solo in presenza dell'insegnante.
3. Nei laboratori, nelle aule speciali e nella palestra tutti devono osservare le norme di comportamento specifiche richiamate dal Piano di Emergenza e dalle apposite tabelle appese e/o illustrate all'inizio e durante l'anno scolastico dai docenti preposti.
4. L'accesso alla palestra è consentito solo a chi porta scarpe da ginnastica. Gli alunni possono sostare negli spogliatoi solamente per il tempo strettamente necessario a cambiarsi. Coloro che non partecipano alle attività pratiche della lezione di educazione fisica, restano sotto la vigilanza dell'insegnante.
5. Nei laboratori, nella aule speciali e nella palestra è vietato consumare cibi e bevande; è altresì tassativamente vietato fumare in tutti i locali scolastici (bagni, aule, corridoi, palestra, laboratori, ecc...). Per assicurare il divieto di fumo il Preside nomina un preposto con potere di vigilanza e di segnalazione per le successive sanzioni previste dalle norme.
6. Gli alunni devono avere la massima cura nell'uso degli arredi, degli strumenti, delle attrezzature, comprese quelle destinate ad attività ginnico - sportive, agendo sempre con prudenza e massima attenzione. Sono inoltre tenuti a segnalare immediatamente all'insegnante presente i danni eventualmente rilevati.

7. Gli alunni devono tenere e lasciare in ordine il luogo di svolgimento delle attività didattiche, ludiche e sportive; i rifiuti devono essere accuratamente depositati negli appositi contenitori; i servizi igienici devono essere lasciati puliti ed in ordine.
8. Gli alunni non devono correre mai nelle aule, lungo i corridoi, sulle scale, sulle rampe, negli spazi esterni; gli spostamenti all'interno della scuola sono consentiti solamente per motivazioni didattiche, sotto la guida o il consenso dei docenti.
9. Gli alunni devono conoscere il Piano di Emergenza ed in particolare le disposizioni per l'evacuazione dell'edificio, affisse all'ingresso della scuola ed in ogni aula accanto alla porta d'ingresso, dove sono riportate le norme di comportamento e la cartina che indica il percorso da seguire.
10. Gli alunni devono conoscere i percorsi di evacuazione della palestra, indicati direttamente nei locali tramite segnaletica appropriata.
11. L'ordine di evacuazione viene diramato tramite la campanella, attraverso un suono prolungato.

Art. 8 Uso di apparecchi cellulari e altri oggetti

1. E' severamente vietato fare uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n°249/1998). La violazione di tale divieto configura una infrazione disciplinare punita con apposita sanzione.
2. Lo studente è invitato a non portare a scuola oggetti preziosi o rilevanti somme di denaro.
3. La scuola non si assume alcuna responsabilità per furti o smarrimento di denaro o oggetti di qualunque natura.
4. La macchina distributrice di bevande non può essere usata dagli alunni durante le ore di lezione. Viene fatta eccezione, a discrezione dell'insegnante, per quegli alunni che dovessero presentare malori o esigenze particolari. Le bevande non devono essere consumate in aula e i contenitori vuoti devono essere depositati negli appositi bidoni per la raccolta differenziata.

PARTE SECONDA: DISCIPLINA

Art. 9 Provvedimenti disciplinari: caratteri generali.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono a rafforzare il senso di responsabilità e a conservare rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuna sanzione può essere irrogata senza aver prima invitato lo studente ad esporre le proprie ragioni.

In nessun caso può essere sanzionata la libertà di espressione, se correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica, fino a quindici giorni, sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei casi di atti di violenza grave o comunque connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi, dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 10 Valutazione del comportamento dell'alunno/a

In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente, anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati sia all'interno che all'esterno dell'istituzione scolastica.

Art. 11 Sanzioni disciplinari

In relazione agli obblighi individuati nel presente Regolamento, si applicano le seguenti sanzioni, in ordine di gravità:

- a) ammonizione verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) convocazione dei genitori;
- d) risarcimento monetario o riparazione del danno;
- e) sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni con obbligo di frequenza;
- f) sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni con allontanamento dalla scuola;
- g) sospensione dalle lezioni oltre quindici giorni con allontanamento dalla scuola;
- h) sospensione dalle lezioni oltre quindici giorni con allontanamento dalla scuola ed esclusione dagli scrutini finali e dagli Esami di Stato

Art. 12 Sanzioni corrispondenti alle violazioni del Regolamento

Articolo	Comma	Tipo di infrazione	Sanzioni corrispondenti
2	1	Mancato rispetto degli impegni scolastici (non seguire le lezioni, ritardi reiterati, non portare i libri di testo e/o il materiale necessario, assenze ingiustificate, contraffazione di firme di giustificazione, mancata esecuzione delle specifiche attività in classe e in DAD/DDI, consegna non puntuale delle verifiche anche in modalità DAD/DDI, mancata partecipazione alle attività anche in modalità DAD/DDI non motivata da segnalate difficoltà tecniche o di connessione, che la scuola non sia riuscita a	- Ammonizione verbale o scritta - Convocazione dei genitori - Se la violazione assume carattere di gravità o reiterazione: da 1 a 3 giorni di sospensione con obbligo di frequenza.

		ovviare fornendo opportuni sussidi)	
2	2	Comportamento non corretto in classe, nei locali dell'Istituto e nel cortile esterno, anche durante le lezioni in modalità DAD/DDI	<p>- Ammonizione scritta e sulla valutazione del comportamento</p> <p>- Convocazione dei genitori</p> <p>- Dopo <u>cinque</u> ammonizioni scritte: da 1 a 3 giorni di sospensione con obbligo di frequenza.</p> <p>Dopo <u>cinque</u> ammonizioni scritte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusione da viaggi di istruzione, visite/uscite didattiche; • da 1 a 5 giorni di sospensione con allontanamento dalla scuola. <p>- In caso di particolare gravità o di recidiva, in presenza di <u>almeno otto</u> ammonizioni scritte:</p>
			<ul style="list-style-type: none"> • esclusione da viaggi di istruzione, visite/uscite didattiche; • da 6 a 10 giorni di sospensione con allontanamento dalla scuola.
2	3	Mancato rispetto nei confronti dei docenti, del personale, del preside, dei compagni, tramite comportamento e linguaggio inidonei (insulti e termini volgari e/o offensivi anche in modalità DAD/DDI, interventi inopportuni durante le lezioni anche in modalità DAD/DDI, non rispetto del materiale altrui, atti o parole che consapevolmente tendano a creare situazioni di emarginazione anche in modalità DAD/DDI, atti di bullismo e/o cyber bullismo, uso scorretto di smartphone e/o di device elettronici anche in modalità DAD/DDI, uso della rete per giudicare, infastidire o impedire ad altri di esprimersi o partecipare anche in modalità DAD/DDI, condivisione o invio incauto o senza permesso di foto o di altri dati personali, registrazione di foto o di videolezioni, comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità altrui)	<p>- Ammonizione scritta e incidenza sulla valutazione del comportamento</p> <p>- Convocazione dei genitori</p> <p>- Se la violazione assume carattere di gravità o reiterazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusione da viaggi di istruzione, visite/uscite didattiche; • sospensione da uno a cinque giorni con allontanamento dalla scuola

2	4	Divieto di fumo	<p>- Ammonizione scritta, oltre alle sanzioni amministrative previste dalla legge sulfumo.</p> <p>- In caso di recidiva: sospensione di 1 giorno con obbligo di frequenza.</p>
3	2-3	Uscita dall'aula senza autorizzazione	<p>Ammonizione scritta</p> <p>In caso di reiterazione: sospensione con obbligo di frequenza da 1 a 3 giorni</p>
3	4	Spostamenti indebiti all'interno dell'Istituto	- Ammonizione scritta e sulla valutazione del comportamento
3	5	Uscita dall'Istituto	<p>Per uscita non autorizzata dall'Istituto o per sottrazione alla vigilanza nelle attività scolastiche ed extrascolastiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusione da viaggi di istruzione, visite/uscite didattiche; • sospensione con allontanamento dalla scuola da 1 a 6 giorni.
6	1	Uso non corretto delle strutture e delle attrezzature (danneggiamenti delle attrezzature di laboratorio, strumenti musicali, attrezzi sportivi ecc.)	<p>- Ammonizione scritta e sulla valutazione del comportamento</p> <p>- Sospensione con obbligo di frequenza da uno a tre giorni.</p> <p>- Per danni gravi al patrimonio della scuola o della collettività: sospensione con allontanamento dalla scuola da uno a sei giorni e riparazione o risarcimento del danno.</p>
6	2	Pulizia dei locali (non mantenimento della pulizia degli ambienti, scritte su muri, porte e banchi ecc.)	<p>-Riparazione del danno.</p> <p>-Per deturpazione dei locali, insudiciamento di aule e spazi esterni: sospensione da uno a tre giorni con obbligo di frequenza.</p> <p>-In caso di particolare gravità: sospensione da uno a tre giorni con allontanamento dalla scuola.</p>
8	1	Uso dei telefoni cellulari	<p>- Per uso del telefono cellulare in classe durante lo svolgimento delle lezioni: ammonizione scritta e incidenza sul voto d'andata.</p> <p>- In caso di recidiva: sospensione da 1 a 3 giorni con obbligo di frequenza.</p>

Art. 13 Organi competenti all'applicazione delle sanzioni disciplinari

1. L'ammonizione verbale è effettuata dal docente, dal preside o da un suo collaboratore.
2. L'ammonizione scritta, sul registro di classe, è effettuata dal docente.

3. La convocazione dei genitori è disposta, qualora se ne ravvisi la necessità, dal Coordinatore di classe, anche su segnalazione dei docenti della classe.
4. Il risarcimento monetario o la riparazione del danno è disposta dal Dirigente scolastico.

Art. 14 Impugnazioni avverso sanzioni disciplinari comminate

1. Ai sensi dell'art. 328 del D.Lgs. 16.04.1994 n° 297, contro le sanzioni disciplinari deliberate dal Consiglio di Classe/interclasse, comportanti il temporaneo allontanamento dalla scuola, è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia d'Istituto, attraverso istanza scritta al Dirigente scolastico entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione scritta della sanzione prevista.
2. L'Organo di Garanzia è composto da due Genitori, due Docenti, il Dirigente scolastico (Presidente di diritto); resta in vigore per tre anni.
3. Convocato per iscritto dal Presidente, l'Organo di Garanzia si riunisce entro 8 (otto) giorni dalla presentazione del ricorso e delibera definitivamente entro il termine massimo di ulteriori 7 (sette) giorni.
4. L'Organo di Garanzia d'Istituto decide entro 15 (quindici) giorni in merito all'istanza di impugnazione redatta dai Genitori.

A fronte di eventuali ricorsi amministrativi della famiglia, l'Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei Regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Il parere di cui al comma 2 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'Organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'art. 16, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241.

Art. 15 Attività alternative alle sanzioni disciplinari

1. Allo Studente è offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività svolta a favore della comunità scolastica.
2. Le attività alternative collegate alle varie sanzioni disciplinari possono essere le seguenti, a giudizio esclusivo dell'organo competente all'irrogazione e con esplicita accettazione da parte dei Genitori:

Sanzione	Attività alternativa o attenuante
Ammonizione verbale	Nessuna
Ammonizione scritta	- Presentazione formale di scuse per l'accaduto. - Riparazione, quando possibile, di eventuali danni arrecati alle infrastrutture, agli arredi o alle attrezzature, o risarcimento del danno.

<p>Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza o con allontanamento dalla scuola</p>	<ul style="list-style-type: none">- Presentazione formale di scuse per l'accaduto.- Riparazione, quando possibile, di eventuali danni arrecati alle infrastrutture, agli arredi o alle attrezzature.- Risarcimento di eventuali danni arrecati al patrimonio scolastico o di altre persone.- Preparazione di ricerche, file, riassunti, documenti utilizzabili collettivamente dalla classe o dall'intera comunità scolastica.-Svolgimento di attività educative presso le Associazioni locali in convenzione con la scuola.
--	--